



## DECRETO

Oggetto: Regolamento di Ateneo per *l'Open Science* - emanazione

### IL RETTORE

VISTO:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 9 ottobre 2025, n. 788;
- il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. del 24 luglio 2024 n. 661;
- la delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2025, n. 277, con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo per *l'Open Science*;

CONSIDERATO che:

- il Regolamento disciplina le modalità con cui l'Università degli Studi di Brescia promuove e attua i principi dell'*Open Science*, favorendo la libera circolazione della conoscenza, l'accesso aperto ai risultati della ricerca e la valorizzazione dei dati, in coerenza con la missione istituzionale dell'Ateneo;
- l'Università si conforma alle politiche e raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di scienza aperta (in particolare *Horizon Europe*, *European Open Science Cloud* e *European Research Area*), ai principi sanciti dall'UNESCO, nonché alle normative nazionali e alle linee guida emanate da MUR e ANVUR

### DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di emanare il "Regolamento di Ateneo per *l'Open Science*" allegato al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Brescia, data protocollo

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Castelli)

*F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05*

# Università degli Studi di Brescia

## Regolamento di Ateneo per l'Open Science

### Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui l'Università degli Studi di Brescia promuove e attua i principi dell'*Open Science*, favorendo la libera circolazione della conoscenza, l'accesso aperto ai risultati della ricerca e la valorizzazione dei dati, in coerenza con la missione istituzionale dell'Ateneo. Il presente Regolamento si integra con lo Statuto di Ateneo, la *Policy* di Ateneo per l'*Open Access*, nonché con la restante normativa di Ateneo vigente in materia.
2. L'Ateneo si conforma alle politiche e raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di scienza aperta (in particolare *Horizon Europe*, *European Open Science Cloud* e *European Research Area*), ai principi sanciti dall'UNESCO, nonché alle normative nazionali e alle linee guida emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dall'ANVUR.
3. Sono altresì richiamati i documenti di indirizzo e le raccomandazioni della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), nonché le buone pratiche internazionali in materia di gestione dei dati della ricerca, pubblicazioni ad accesso aperto, trasparenza e responsabilità scientifica.
4. Le disposizioni si applicano a tutte le attività di ricerca, sia finanziate con fondi esterni sia sostenute con risorse interne dell'Ateneo, svolte dal personale universitario e da tutti i soggetti affiliati all'Ateneo nell'ambito di attività di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

### Art. 2 – Principi ispiratori

L'Ateneo riconosce l'*Open Science* come componente essenziale della qualità della ricerca e si ispira ai seguenti principi, in coerenza con le raccomandazioni europee, le normative nazionali e gli indirizzi internazionali. Tali riferimenti costituiscono un quadro dinamico, suscettibile di aggiornamenti in base all'evoluzione delle politiche europee e globali:

- a) accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, in linea con *Plan S* e con le politiche europee su *Horizon Europe*, che prevedono l'obbligo di accesso aperto immediato per le pubblicazioni finanziate con fondi pubblici;
- b) gestione responsabile e FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) dei dati di ricerca, secondo le linee guida della Commissione Europea e dell'*European Open Science Cloud (EOSC)*;
- c) trasparenza e integrità dei processi scientifici, in conformità con le raccomandazioni dell'*European Code of Conduct for Research Integrity*;
- d) riconoscimento delle pratiche di *Open Science* nei sistemi di valutazione e premialità, in coerenza con la *Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)*, le *Raccomandazioni UNESCO sull'Open Science* (2021) e l'*ERA Policy Agenda*;
- e) formazione continua e diffusione di competenze, *open peer review*, *citizen science* e coinvolgimento di *stakeholder* non accademici in linea con la *UNESCO Recommendation on Open Science* (2021) e con la *European Skills Agenda*, al fine di favorire la piena cittadinanza scientifica dei ricercatori e la loro capacità di contribuire ad un ecosistema aperto e collaborativo.

### Art. 3 – Definizioni e nomenclatura

Ai fini del presente Regolamento, per:

- personale della ricerca si intende l'insieme delle persone coinvolte, a qualsiasi titolo, in attività di ricerca finanziate o svolte presso l'Ateneo;
- prodotti della ricerca si intendono tutti i risultati e le produzioni scientifiche derivanti da attività di ricerca finanziate o svolte presso l'Ateneo, inclusi, a titolo esemplificativo:
  - pubblicazioni scientifiche: articoli su riviste, libri e monografie, capitoli di libro, atti di convegno con revisione, rassegne, studi, note scientifiche, edizioni critiche;
  - output non testuali: dati di ricerca e *dataset* inclusi metadati associati, *software* e codici sorgente, banche dati strutturate, brevetti e invenzioni, prototipi e dimostratori, mappe, cataloghi, opere audiovisive legate alla ricerca;
  - output artistici o progettuali: opere d'arte, design, progetti architettonici, *performance* documentate, restauri e curatele scientifiche;
  - rapporti di ricerca, *working paper* e *output* prodotti nell'ambito di progetti finanziati;
  - tesi di dottorato e altre pubblicazioni accademiche prodotte dai dottorandi e dalle dottorande;
  - materiali didattici derivanti da attività di ricerca, quali corsi online, contenuti multimediali e *learning objects*.

### Art. 4 – Open Access delle pubblicazioni scientifiche

1. Tutte le pubblicazioni scientifiche devono essere depositate nel *repository* istituzionale OPENBS-IRIS in versione *full-text*, nel rispetto degli accordi e degli eventuali embarghi editoriali (modalità “*green*”, ovvero il deposito della versione accettata dall'editore a fini di archiviazione) secondo le modalità indicate nella *Policy* di Ateneo sull'*Open Access*, al fine di garantirne l'accesso aperto in linea con i principi di *Open Science*.

Il *repository* OPENBS-IRIS è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei contributi; è interoperabile con l'Anagrafe della Ricerca e con le banche dati del MIUR; è interoperabile con il Progetto europeo *OpenAIRE* (*Open Access Infrastructure for Research in Europe*).

2. L'Ateneo sostiene e promuove la pubblicazione in *Open Access*, nelle modalità “*gold*” (articoli disponibili immediatamente con pagamento di eventuali APC – *Article Processing Charges*) o “*diamond*” (articoli disponibili immediatamente senza costi per gli autori e le autrici), anche ricorrendo a fondi centralizzati messi a disposizione dall'Ateneo o ad accordi trasformativi sottoscritti con gli editori.
3. Ogni deposito deve essere corredato da metadati completi e, ove possibile, da identificatori persistenti (es: DOI).
4. Il personale della ricerca è tenuto a rispettare gli obblighi di *Open Access* previsti da bandi competitivi nazionali ed internazionali.

### Art. 5 – Dati della ricerca (Research Data Management)

La disciplina completa in materia di gestione, condivisione e conservazione degli *output* non testuali è definita in un apposito Regolamento sul *Research Data Management*, cui il presente documento rinvia. Restano fermi i seguenti principi minimi:

1. Tutti i progetti di ricerca finanziati che lo prevedano devono essere corredati da un *Data Management Plan* (DMP), che includa un trattamento dei dati conforme ai principi FAIR.
2. I dati non soggetti a vincoli legali o etici devono essere resi disponibili in *repository* disciplinari o istituzionali, con metadati standardizzati.
3. Sono previsti meccanismi di anonimizzazione, gestione degli embarghi e procedure per la conservazione a lungo termine.

#### **Art. 6 – Infrastrutture e supporto**

1. L'Ateneo mette a disposizione:
  - a) *repository* istituzionali dedicati;
  - b) servizi di supporto, consulenza e orientamento sui diversi modelli di accesso aperto, compresa la pubblicazione nell'ambito dei contratti trasformativi e degli accordi sottoscritti dall'Ateneo, e sulla gestione dei diritti d'autore;
  - c) strumenti per la redazione di DMP;

Tali servizi e strumenti sono coordinati da un'unità organizzativa dedicata all'*Open Science* e alla gestione dei dati della ricerca, che opera in raccordo con il Servizio bibliotecario di Ateneo e con le strutture preposte al supporto della ricerca.

#### **Art. 7 – Formazione e competenze**

1. L'Ateneo promuove un piano formativo continuativo e strutturato in materia di *Open Science*, integrità della ricerca e comunicazione scientifica e sugli strumenti di Ateneo disponibili sia per il personale docente e ricercatore che per il personale tecnico amministrativo. La formazione è rivolta anche a dottorandi/e, specializzandi/e, giovani ricercatori e ricercatrici, come elemento qualificante dei percorsi di sviluppo professionale.

#### **Art. 8 – Valutazione e riconoscimento**

1. Le pratiche di *Open Science* (deposito Open Access, gestione dati, partecipazione a *peer review* aperte, *citizen science*) costituiscono un riferimento nei sistemi di valutazione interna, e nei meccanismi di premialità dell'Ateneo e dei Dipartimenti.
2. Il deposito dei prodotti della ricerca nei *repository* istituzionali costituisce requisito per la piena valorizzazione degli stessi nelle procedure di valutazione interna e per l'accesso a forme di sostegno economico alla ricerca messe a disposizione dall'Ateneo.
3. L'Ateneo e i Dipartimenti devono definire obiettivi e target misurabili relativi all'*Open Science* nei relativi piani strategici.

#### **Art. 9 – Ruoli e responsabilità**

1. Sono istituiti un/una Referente *Open Science* di Ateneo, nominato/a dal Rettore/Rettrice, e dei Referenti *Open Science* dipartimentali nominati/e dai Direttori/Direttrici di Dipartimento.
2. Il/la Referente di Ateneo svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle politiche di *Open Science* coadiuvato dai/dalle Referenti dipartimentali. In particolare, il/la Referente di Ateneo e i/le Referenti dipartimentali promuovono il deposito e l'adozione di pratiche di *Open Science*, supportano la redazione dei *Data Management Plan*, fungono da raccordo con l'Osservatorio della Ricerca e contribuiscono alla definizione di obiettivi e indicatori di Dipartimento in materia di scienza aperta.
3. L'Ateneo garantisce il supporto operativo per il deposito e la gestione dei prodotti della ricerca, anche attraverso personale tecnico-amministrativo dedicato.

4. L'Osservatorio della Ricerca, in linea con le sue funzioni di valorizzazione della scienza aperta, esamina la documentazione periodica relativa all'attuazione delle politiche in materia.

#### **Art. 10 – Etica, privacy e proprietà intellettuale**

1. La diffusione di dati e pubblicazioni deve avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle normative in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Ateneo garantisce la tutela della proprietà intellettuale e la corretta gestione di brevetti e invenzioni secondo quanto disposto dall'apposito regolamento. Gli autori e le autrici restano i soli responsabili della liceità dei contenuti depositati e del rispetto delle normative in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali.
3. I dati e i documenti soggetti a vincoli contrattuali, di sicurezza o riservatezza sono esclusi dall'obbligo di diffusione pubblica.
4. L'Ateneo si riserva il diritto di:
  - rimuovere il prodotto della ricerca o impedire l'accessibilità per ragioni legali, amministrative o tecniche;
  - non intraprendere, per conto dell'autore/autrice, eventuali azioni legali relative a violazione del diritto d'autore riguardanti il prodotto della ricerca;
  - riprodurre e comunicare il prodotto della ricerca in un formato o con un *software* diverso da quello con cui è stato originariamente realizzato al fine di garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo da parte degli eventuali nuovi sistemi informatici.
5. L'Ateneo non è responsabile di eventuali perdite o danneggiamenti dei prodotti della ricerca memorizzati in OPENBS-IRIS, pur impegnandosi a garantire la massima cura nella loro conservazione.

#### **Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione all'albo on-line di Ateneo.
2. È prevista una fase transitoria di 18 mesi per l'emanazione del Regolamento sul *Research Data Management*, l'adeguamento delle strutture, l'aggiornamento delle procedure interne e per la formazione del personale.